

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3763 del 30/06/2025
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE PARMA AD USO IRRIGUO CON OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO IN COMUNE DI LESIGNANO DEI BAGNI (PR). DITTA: SOCIETA' CANALETTA DI MAMIANO E MONTICELLI. PRATICA: PR59A0007.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3918 del 30/06/2025
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno trenta GIUGNO 2025 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche); la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156 e l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51; la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), in particolare il Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città

- metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
 - la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
 - il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
 - le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 895/2007, 913/2009, 469/2011, 1622/2011, 173/2014, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021, le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo; sulla durata delle concessioni n. 787/2014,
 - la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
 - la d.G.R. 1195/2016;
 - la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 15017 del 23/12/2010 è stato rilasciato alla Società Canaletta di Mamiano e Monticelli, c.f. 80016600340, il rinnovo della concessione di derivazione da acque superficiali dal Torrente Parma, ai sensi del r.r. 41/2001, in Comune di Lesignano dei

Bagni (PR), con destinazione ad uso irriguo, per una portata massima di esercizio pari a l/s 100, con scadenza al 31/12/2015 (codice pratica PR59A0007);

- l'art. 3 del disciplinare di concessione, recante *“Descrizione delle opere di derivazione”*, riporta che *“l'opera di presa è costituita da una galleria filtrante in alveo del torrente Parma lunga m 540 di diverso diametro e presa costituita da bocca aperta su muro di contenimento dell'alveo, protetta da griglia fissa e paratia mobile”*;

PRESO ATTO CHE:

- con domanda registrata al prot. n. PG/2015/0884772 del 22/12/2015 la Società Canaletta di Mamiano e Monticelli, c.f. 80016600340, ha richiesto, ai sensi del r.r. 41/2001, il rinnovo della suddetta concessione (codice pratica PR59A0007);
- con le integrazioni documentali prodotte in fase di istruttoria di rinnovo e acquisite ai prot. n. PG/2025/0000683 del 03/01/2025 e n. PG/2025/0050493 del 17/03/2025, la società ha specificato:
 - il volume annuo di prelievo richiesto, pari a 1.330.560 mc;
 - il compensorio irriguo, di estensione complessiva pari a 600 ha;
 - il tracciato del canale e della rete di distribuzione con localizzazione degli scolmatori;
 - l'attuale modalità di prelievo tramite una savanella, in quanto la galleria filtrante non è più in uso da decenni a causa del cedimento dell'infrastruttura che ne ha compromesso la sua funzionalità;

CONSIDERATO che il fabbisogno idrico del compensorio è anche soddisfatto mediante:

- il contributo di presa privilegiata dal Canale Maggiore, che garantisce la portata massima di prelievo di 70 l/s, pari ad un volume di 931.392 mc/anno (cod. procedimento PR59A0001 intestato alla Società del Canale Maggiore);
- l'utilizzo di pozzi privati;

CONSIDERATO, con riferimento all'occupazione di aree del demanio idrico, che:

- il sedime della Canaletta di Mamiano e Monticelli è parzialmente appartenente al demanio idrico necessario in quanto risulta avere funzioni pubbliche sotto il profilo idraulico (art. 822 c.c.), in quanto vettore delle acque pubbliche prelevate dal T. Parma ad uso irriguo e parte

integrante del sistema di raccolta ed allontanamento delle acque superficiali lungo tutto il suo corso;

- per l’occupazione/utilizzo delle aree del demanio pubblico è dovuto un canone, che nel caso di specie può essere oggetto di compensazione con i costi che Società Canaletta di Mamiano e Monticelli dovrà sostenere per la gestione del canale, così come prescritto dall’Ufficio Territoriale di Parma dell’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e dettagliato nel Nulla Osta Idraulico acquisito al prot. n. PG/2025/0068748 del 10/04/2025 e riportato nel corpo del disciplinare allegato al presente atto;

DATO ATTO che il corpo idrico interessato dalla derivazione è il torrente Parma, cod. corpo idrico IT080117000000005ER, il cui stato ecologico definito dal Piano di Gestione è scarso;

ACCERTATO CHE il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

CONSIDERATO che le derivazioni d’acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), definito sulla base dell’allegato D della d.G.R. 2067/2015 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE), calcolato secondo la Direttiva Derivazioni (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017) e la D.D.E. 4/2017, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145, d. lgs. 152/2006, dell’art. 48 del RR 41/2001 e dell’art 57 del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

RITENUTO che il deflusso minimo vitale (DMV) debba essere fissato nella misura pari a 590 l/s nel periodo estivo (maggio - settembre) e pari a 740 l/s nel periodo invernale (ottobre - aprile);

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d’uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo;
- la predetta domanda è stata pubblicata sul BURERT n. 21 del 29/01/2025 senza che nei termini previsti siano state presentate domande concorrenti o siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che la derivazione in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

DATO ATTO CHE:

- in data 20/01/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;
- in data 22/01/2025, la BDNA ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l’assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67;

DATO ATTO che il R.R. 41/2001 non prevede la riacquisizione dei pareri già resi in sede di primo rilascio e che tuttavia è stato ritenuto opportuno richiedere il parere idraulico, anche in relazione alle comunicate intervenute modifiche nelle modalità di prelievo;

PRESO ATTO del parere idraulico favorevole al rinnovo della concessione rilasciato dall’Ufficio Territoriale di Parma dell’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e acquisito al prot. n. PG/2025/0068748 del 10/04/2025, che ha dettato le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l’anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l’uso pregresso della risorsa;
- ha versato in data 25/06/2025 la somma pari a 6.339,32 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 27/12/2010, nella misura di 51,65 euro;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica PR59A0007;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Società Canaletta di Mamiano e Monticelli, c.f. 80016600340, il rinnovo della concessione di derivazione d’acqua pubblica superficiale con occupazione di area demaniale, cod. pratica PR59A0007, come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi in sponda destra del Torrente Parma, in località Santa Maria del Piano nel Comune di Lesignano dei Bagni (PR), mediante opera di presa consistente in una savanella in alveo;
 - ubicazione del punto di presa sul Torrente Parma: Comune di Lesignano dei Bagni (PR), su area appartenente al demanio idrico, fg. 2, livello acque, fronte mapp. 103, coordinate UTM RER x: 603733; Y: 946276;
 - ubicazione del prelievo e di inizio del canale: Comune di Lesignano dei Bagni (PR), su area appartenente al demanio idrico, fg. 2, livello acque, fronte mapp. 232, coordinate UTM RER x: 604020; Y: 946470;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 100;
 - volume d'acqua massimo prelevabile pari a mc/annui 1.330.560,00;
 - DMV da lasciar defluire a valle dell'opera di presa pari a 590 l/s nel periodo estivo (maggio-settembre) e pari a 740 l/s nel periodo invernale (ottobre-aprile);
2. di assentire l'occupazione delle aree demaniali mediante la savanella che costituisce l'opera di presa e i tratti della Canaletta di Mamiano e Monticelli e della rete di distribuzione irrigua ubicati nei Comuni di Lesignano dei Bagni, Traversetolo, Montechiarugolo (PR);
 3. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2039;
 4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria e registrato al prot. n. 0117209 del 30/06/2025;
 5. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2025, calcolato sulla base dei volumi concessi, è pari a 6.390,97 euro;
 6. di dare atto che l'importo del canone dovuto per l'anno 2025, calcolato sulla base degli effettivi volumi irrigui prelevati nel 2024, è pari a 2.401,61 euro, e che il canone per le occupazioni demaniali viene compensato con i costi annui sostenuti dalla concessionaria per la gestione/manutenzione della Canaletta di Mamiano e Monticelli;
 7. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 6.390,97 euro;
 8. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;

9. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;
10. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
11. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986, stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
12. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali e di occupazione di area demaniale rilasciata alla Società Canaletta di Mamiano e Monticelli, c.f. 80016600340 (cod. pratica PR59A0007).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'OPERA DI PRESA E DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'opera di presa, posta in sponda destra, è alimentata da una savanella in alveo di lunghezza variabile compresa tra 400 e 900 ml circa a seconda della posizione del ramo principale del Torrente Parma.
2. L'opera di presa sul Torrente Parma è sita in Comune di Lesignano dei Bagni (PR), su area appartenente al demanio idrico, fg. 2, livello acque, fronte mapp. 103, coordinate UTM RER x: 603733; Y: 946276.
3. Il punto di prelievo e di inizio del canale è sito nel Comune di Lesignano dei Bagni (PR), su area appartenente al demanio idrico, fg. 2, livello acque, fronte mapp. 232, coordinate UTM RER x: 604020; Y: 946470.
4. Il prelievo avviene dal Torrente Parma, corpo idrico codice IT080117000000005ER.

ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO E DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo a servizio dell'areale consortile della presente concessione, pari a 600 Ha, di cui 250 Ha coltivati ad erba medica, 50 Ha a mais, 40 Ha coltivate a pomodoro, 260 Ha a prato stabile, irrigati a scorrimento, aspersione e a goccia.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 100 e nel limite di volume massimo pari a mc/annui 1.330.560,00.
3. L'occupazione di aree del demanio idrico è costituita dalla savanella che costituisce estensione dell'opera di presa, finalizzata a raggiungere il ramo principale del Torrente Parma e da parte del sedime della Canaletta di Mamiano e Monticelli.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE

nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. Ai sensi della DGR 1792/2016, in caso di opera di presa con installato idoneo dispositivo di misuratori dei volumi derivati, il canone annuo relativo alle concessioni di derivazione d'acqua pubblica destinata ad uso irriguo può essere determinato sulla base del volume d'acqua prelevato anziché sulla base del volume assentito. Resta fermo che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo minimo del canone stabilito dalla normativa vigente per l'uso irriguo. Quanto versato anticipatamente risultato eccedente rispetto al prelievo annuo misurato e comunicato, sarà imputato a compensazione sui canoni successivi e potrà essere, eventualmente, restituito solo a seguito della cessazione della concessione.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE/FIDEIUSSIONE

1. Il deposito cauzionale/la fideiussione costituito/a, pari a 6.390,97 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31/12/2039.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione deve darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica

degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e/o del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e alla Direzione tecnica di Arpae - Servizio gestione Demanio idrico tramite caricamento sull'apposito portale (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>). Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
3. **Accesso ai luoghi** – Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso all'area demaniale in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare le attività di controllo o monitoraggio istituzionale.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alle opere di prelievo e alla destinazione d'uso dell'acqua, nonché alla destinazione d'uso e all'estensione dell'area concessa, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Spese** – Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti la concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

7. **Verifica idoneità risorsa** – Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.
8. **Deflusso minimo vitale** – Il concessionario è tenuto ad operare sull'opera di presa con modalità idonee a garantire nel torrente Parma al momento del prelievo un deflusso minimo vitale estivo pari a mc/s590 (dal mese di maggio al mese di settembre) e invernale pari a mc/s 740 (dal mese di ottobre al mese di aprile). L'andamento delle portate dei corpi idrici con riferimento al DMV è verificabile, durante il periodo annuale di attivazione, sul portale di regolazione dei prelievi presente sul sito di ARPAE. E' in ogni caso obbligatorio sospendere il prelievo in caso di disposizione in tal senso dell'autorità competente. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore di DMV in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone di concessione.
9. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 7 - GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA CANALETTA E DELLE OPERE CONNESSE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni relative alle modalità di gestione della risorsa idrica e del sedime del canale demaniale, dettate nel nulla osta idraulico dell'Ufficio Territoriale di Parma dell'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (PG/2025/0068748 del 10/04/2025).

“Il concessionario si impegna ad effettuare la periodica manutenzione dell'opera di presa, degli argini e del sedime della Canaletta di Mamiano e Monticelli, nonché di ogni altra opera connessa al canale demaniale stesso, al fine di mantenere l'efficienza e la stabilità delle opere assentite e di

garantire la pubblica incolumità e la sicurezza idraulica dei territori attraversati. In relazione a quanto sopra, vengono definite quali siano le attività manutentive da considerare “ordinarie”, ossia che vengono eseguite periodicamente allo scopo di mantenere l’efficienza e la funzionalità delle opere concessionate e che sono soggette a semplice comunicazione scritta all’Ufficio Territoriale di Parma dell’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, da quelle “straordinarie”, che devono essere approntate per ripristinare l’efficienza delle opere di presa (in genere dopo ogni evento di piena significativa) o della funzionalità del canale, che sono assoggettate a specifica autorizzazione idraulica da parte del sopracitato Ufficio regionale.

A titolo indicativo e non esaustivo, si considerano tra le attività di “manutenzione ordinaria” le seguenti, da svolgersi di norma nell’arco di una singola giornata lavorativa e da eseguirsi con mezzi di media potenza (escavatore, pala o ruspa, di potenza inferiore a 118 kW):

- l’eliminazione, nelle tratte critiche per il deflusso delle portate idriche, dei materiali litoidi e di sedime alluvionale (compresi rifiuti inerti e altri materiali antropici), trasportati e accumulati in punti isolati del canale (spesso in corrispondenza di punti di derivazione, paratoie, opere di adduzione o derivazione alle utenze, scarichi ecc.), pregiudizievoli al regolare scorrimento delle acque e alla stabilità delle sponde; il materiale litoide dovrà essere spostato al di fuori dell’alveo, ovvero portato in discarica autorizzata (rifiuti inerti e altri materiali di origine antropica);*
- il ripristino della sezione di deflusso efficace, inteso come asportazione dei materiali litoidi e dei sedimenti alluvionali (compresi rifiuti inerti e altri materiali antropici), trasportati e accumulati all’interno del canale di adduzione all’opera di presa o di fronte all’opera di presa stessa, che creano ostacolo al regolare scorrimento delle acque o che mettono a rischio la stabilità delle sponde e delle opere; i materiali dovranno essere riposizionati nell’alveo del torrente (ghiaie, massi, sabbie), per quanto possibile a valle del canale stesso, ovvero portati in discarica autorizzata (rifiuti inerti e altri materiali di origine antropica);*
- la rimozione puntuale di ostacoli naturali (piante, arbusti, ramaglia e altra vegetazione spontanea invasiva) che ostruiscono il regolare deflusso delle acque o che interferiscono con la sezione idraulica di portata del canale in condizioni di esercizio, salvaguardando la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripariali e le zone di deposito*

alluvionale adiacenti; il materiale legnoso asportato dovrà essere tempestivamente allontanato dall'area demaniale;

- lo sfalcio stagionale della vegetazione spondale e riparia (arbusti, ramaglia e altra vegetazione spontanea invasiva) lungo le sponde del canale, per tratti inferiori a 500 metri lineari; occorrerà comunque salvaguardare la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripariali; il materiale asportato dovrà essere tempestivamente allontanato dall'area demaniale.

La comunicazione di accesso all'area demaniale per l'esecuzione di interventi di manutenzione "ordinaria", alle condizioni in precedenza espresse, dovrà essere comunicato con almeno tre giorni feriali di anticipo al all'Ufficio Territoriale di Parma dell'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (tramite PEC: stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it), nonché al Gruppo Carabinieri Forestale Parma (tramite PEC: fpr42966@pec.carabinieri.it).

Si considerano viceversa attività di "manutenzione straordinaria" le seguenti, da svolgersi in genere nell'arco di più giornate lavorative o che implicano l'attuazione di modifiche idrauliche, geomorfologiche e vegetazionali significative dell'area demaniale o da eseguirsi con importanti ed impattanti mezzi d'opera o di cantiere (tipo escavatore, pala o ruspa di potenza > a 118 kW, autoarticolati o mezzi d'opera):

- il rifacimento o il rizezionamento del canale di adduzione all'opera di presa, a causa del materiale inerte depositato durante eventi di piena; il materiale inerte asportato dovrà essere risistemato lungo la sponda destra del corso d'acqua, a valle del punto di presa del canale;

- la manutenzione strutturale o rifacimento o modifica sostanziale delle opere realizzate per la funzionalità del canale (punti di derivazione, paratoie, opere di adduzione o derivazione a terzi, scarichi ecc.);

- la manutenzione strutturale, rifacimento o modifica sostanziale dell'opera di presa del canale;

- il taglio selettivo della vegetazione spondale e ripariale (piante morte, deperenti e non, arbusti, ramaglia e altra vegetazione spontanea invasiva) lungo le sponde del canale;

- lo sfalcio stagionale della vegetazione spondale e riparia (arbusti, ramaglia e altra vegetazione spontanea invasiva) eseguito per tratti superiori a 500 metri lineari, avendo comunque cura di

preservare la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripariali; il materiale asportato dovrà essere tempestivamente allontanato dall'area demaniale.

La richiesta di manutenzione straordinaria, o la comunicazione di manutenzione ordinaria, dovranno essere accompagnate da adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi, dalla quale evincere la necessità dell'intervento.

Il concessionario dovrà trasmettere all'Ufficio Territoriale di Parma dell'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile un report sui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria svolti nel corso dell'anno.

Al di fuori di quanto in precedenza previsto, qualsiasi intervento di manutenzione o lavorazione che comporti l'accesso all'area demaniale della Canaletta di Mamiano e Monticelli dovrà essere valutato ed autorizzato dall'Ufficio regionale, ai sensi delle normative vigenti.

Il concessionario si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, nonché a rispondere di ogni danno arrecato alle persone, per effetto del mancato o incompleto obbligo di manutenzione dell'opera di presa, degli argini, del sedime della Canaletta e di ogni altra opera connessa al canale stesso, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.”.

ARTICOLO 8 - ULTERIORI OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti ulteriori prescrizioni, dettate nel nulla osta idraulico dell'Ufficio Territoriale di Parma dell'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (PG/2025/0068748 del 10/04/2025):

“Per risolvere eventuali criticità di protezione civile, data l'estesa urbanizzazione di alcune delle porzioni territoriali di valle (Mamiano, Monticelli), si ritiene opportuno suggerire che l'attuale opera di presa con apertura/chiusura manuale venga implementata con sistemi che ne garantiscano la funzionalità anche per via remota, soprattutto durante gli eventi di piena.

Ai fini dell'ottimizzazione del reticolo demaniale afferente alla concessione, si rammenta che dovrà essere stralciata la precedente opera di presa in subalveo (galleria filtrante) in quanto non più esistente.

Il richiedente dovrà garantire l'accesso in sicurezza alle aree demaniali del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Ufficio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

Relativamente alla sicurezza, in relazione a possibili piene del corso d'acqua, il proponente dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area demaniale, compresi gli accessi, possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa.

Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile del rispetto del presente parere, che si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti di competenza dell'Ufficio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

Questa Agenzia si ritiene pertanto estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza del presente parere, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni che le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente parere, non esclusi gli eventi di piena.”

ARTICOLO 9 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 10 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 11 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. La comunicazione di cambio di titolarità va presentata all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
2. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine al richiedente per la costituzione del deposito cauzionale.
3. L'autorità competente, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
4. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 12 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse

idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere alle scadenze dei Piani di Gestione, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, nonché in attuazione delle prescrizioni della pianificazione di settore, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 13 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 14 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
2. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare sull'area demaniale. La concessione non costituisce riconoscimento di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di edilizia, urbanistica e pianificazione territoriale.
3. In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall'art. 17, dall'art. 155, l.r. 3/1999 e dall'art. 21, commi 1 e 4, l.r. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.